

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D. 13 che regolano i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- g. la nota prot. 758143 del 06/11/2015 con cui si prorogano fino al 31/12/2017 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. alla UOD 52.05.17.
- h. il D.D. n. 65 del 31/03/2017.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 65 del 31/03/2017, che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società “Ital Ambiente s.r.l.” per l’impianto IPPC 5.3.a - 5.3.b e 5.5 sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano.
- b. che la società “Ital Ambiente s.r.l.” ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’impianto di cui sopra, acquisita agli atti con prot. 511581 del 25/07/2017 e successivamente integrata con note acquisite al prot. 765839 del 21/11/2017 e al prot. 826566 del 15/12/2017;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico bancario la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta con nota acquisita al prot. n. 636280 del 28/09/2017;

RILEVATO che la richiesta di modifica da ultimo citata riguarda essenzialmente la correzione di alcuni codici CER erroneamente inseriti da parte della società, in fase di compilazione della documentazione tecnica allegata all’istanza e una redistribuzione corretta dei codici sulle linee di produzione;

CONSIDERATO

- a. che la modifica richiesta, alla luce dell’istruttoria svolta e del parere a firma del prof. Antonio Forcina dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, acquisito agli atti con prot. n. 19201 del 10/01/2018, non richiede variazioni dei quantitativi già autorizzati per le singole linee di produzione, non richiede alcuna variazione al lay-out né alle attrezzature e alle strutture già

autorizzate, non comporterà alcuna variazione in termini di emissioni in atmosfera, rifiuti prodotti, materie prime, rumore, energia e approvvigionamento idrico e non produrrà effetti significativi e negativi sull'ambiente;

b. che la modifica descritta è pertanto ammissibile ed è da ritenersi modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del D.D. n. 925 del 06/12/2016;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Ital Ambiente s.r.l." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 65 del 31/03/2017 per l'impianto per l'impianto IPPC 5.3.a - 5.3.b e 5.5 sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano;

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone - che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali - di adozione del presente provvedimento,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Ital Ambiente s.r.l." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 65 del 31/03/2017 per l'impianto per l'impianto IPPC 5.3.a - 5.3.b e 5.5 sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 65 del 31/03/2017, della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale acquisita agli atti con prot. 511581 del 25/07/2017 e successivamente integrata e del parere favorevole a firma del prof. Antonio Forcina dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", acquisito agli atti con prot. n. 19201 del 10/01/2018;

3. **di precisare** che il rapporto tecnico revisionato, trasmesso dall'Università e allegato al presente provvedimento sostituisce quello allegato al D.D. n. 65 del 31/03/2017, resta valido il piano di monitoraggio e controllo che, in virtù della modifica autorizzata, non necessita di alcun aggiornamento;

4. **di precisare** che il gestore, nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1, dovrà rispettare tutto quanto prescritto nel nel D.D. n. 65 del 31/03/2017 e nel presente provvedimento di modifica, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di dare atto** che, qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

7. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

8. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

9. **di notificare** il presente provvedimento alla “Ital Ambiente s.r.l.” con sede legale in Acerra (NA) – zona ASI località Pantano;

10. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Acerra, all’ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all’ASL NA2 Nord, all’ATO2 Ente d’Ambito Napoli Volturno, al Consorzio ASI della provincia di Napoli e all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;

11. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Michele Palmieri